



STUDIO TREMENTOZZI

notiziario n. 8- 2015

Roma li 10/02/2015

Responsabilità solidale nel trasporto

Legge di stabilità 2015.

Responsabilità condivisa del committente e del vettore

È modificata la figura del committente del trasporto che viene estesa al vettore in caso di incarico affidato ad un sub-vettore;. con il contratto di **sub-vettura anche** il vettore incaricato (sub vettore) assume gli stessi obblighi e responsabilità del committente.

Il contratto di **sub-vettura** è ammesso in forma scritta in caso di accordo con il primo committente prima o durante l'esecuzione dell'incarico.

Qualora il trasporto sia affidato dal vettore ad un sub-vettore senza il preventivo accordo scritto con il primo committente, quest'ultimo può risolvere il contratto, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito e limitatamente alla prestazione eseguita.

Al sub-vettore è fatto divieto di avvalersi di un altro sub-vettore.

Il committente, prima della conclusione del contratto, deve verificare la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore, acquisendo dallo stesso apposita attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, da cui deve risultare la regolarità dell'azienda a fini contributivi, assicurativi e previdenziali.

Con la nuova normativa la forma SCRITTA o NON del contratto di trasporto costituisce elemento distintivo essenziale.

Con il contratto di trasporto in forma scritta, il committente che non effettua le verifiche ed è obbligato in solido con il vettore, e non oltre l'anno dalla cessazione della prestazione di trasporto, a corrispondere i trattamenti retributivi del personale, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute per la durata del contratto di trasporto.

dal 1947

Consulenza Manageriale
Advisory Finanziaria
Controllo di Gestione
Consulenza Amministrativa
Organizzazione Aziendale
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio
Controllo Legale dei Conti
Revisione e Certificazione
Consulenza Tributaria e Iva
Commerciale - del Lavoro
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142
Roma
P.IVA 06148070581

T +39 (06) 5423 96 | F +39 (06) 5423 9631 | C +39 (377) 7075 698
www.studiotrementozzi.com | trementozzi@uni.net



Con il contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, la corresponsabilità solidale del committente, in caso di mancata verifica, è estesa anche al mancato adempimento degli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada commesse nell'esecuzione del servizio di trasporto per suo conto.

Superamento dei costi minimi di esercizio.

E' ripristinata l'autonomia negoziale tra le parti di prezzi e condizioni del contratto di trasporto, sia scritto che verbale, *“tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”*. Si ricorda che l'art. 1, comma 250 della legge di stabilità prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, tenuto conto delle rilevazioni mensili del prezzo medio del gasolio per autotrazione del MISE, pubblici ed aggiorni sul proprio sito internet i *“valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi”*.

Studio Trementozzi